



DECRETO

PORTANTE MODIFICHE ALLA LEGGE SULLE ESPROPRIAZIONI PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITA'

13 Luglio 1922 N. 23

Art. 1.

- In modifica agli art. 16, 30, 35 della Legge 24 Maggio 1913 (1) sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità rimane stabilito che qualora l'espropriante sia il Governo, il pagamento della somma dovuta agli espropriandi (tanto in base ad accordo quanto in base alla perizia giudiziaria) può essere eseguito entro un anno dalla data del Decreto del Congresso di Stato che pronuncia la espropriazione ed autorizza l'occupazione degli immobili (art. 16 e 31 della Legge). Però da una tale data a quella dello effettivo pagamento correranno in favore degli espropriandi e sulla somma dovuta gli interessi in ragione del cinque per cento.

Art. 2.

- La presente modifica entrerà in vigore il giorno dopo la sua legale pubblicazione.

(1) S. pag. 90.